

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 febbraio 2026, n. 4

"Contributo straordinario a favore degli enti locali interessati dalla definizione transattiva del contenzioso con il Consorzio Azienda servizi ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria".

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Erogazione di un contributo straordinario a favore degli enti locali interessati dalla definizione transattiva del contenzioso con il Consorzio Azienda servizi ambiente in amministrazione straordinaria)

1. Allo scopo di permettere la transazione extragiudiziale relativa al contenzioso tra enti locali e il Consorzio Azienda servizi ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria e di prevenire gli effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio dei predetti enti, è riconosciuto un contributo straordinario complessivo a favore degli enti locali obbligati.

2. Il contributo di cui al comma 1, per un importo pari a euro 1.000.000,00, è erogato nel solo caso di sottoscrizione di transazione extragiudiziale e alla condizione della compartecipazione da parte degli enti locali per un importo cumulativo pari ad almeno ulteriori euro 8.000.000,00.

3. Il contributo, assegnato agli enti locali interessati in misura indivisa, è liquidato direttamente a favore della procedura del Consorzio ASA in amministrazione straordinaria a seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), su un nuovo capitolo di spesa, uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 febbraio 2026

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 129

"Contributo straordinario a favore degli enti locali interessati dalla definizione transattiva del contenzioso con il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria"

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2026.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente e alla I Commissione permanente il 2 febbraio 2026.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti V e I il 3 febbraio 2026 con relazione di maggioranza di Sergio BARTOLI, Mauro FAVA e relazione di minoranza di Alberto AVETTA.
- Approvato in Aula il 3 febbraio 2026, con 29 voti favorevoli, 17 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.